

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (IURE SANGUINIS)

Informativa

Cos'è

E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio.

La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano (l'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza "iure sanguinis", in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani; è questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita).
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello "iure soli" (secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori).

Dove

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è:

1. in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Il sindaco nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) ha delegato tale competenza ai funzionari dell'Ufficio di Stato Civile.

Ufficio dello Stato Civile
Castiglione delle Stiviere (MN) - Via C. Battisti, 4
Tel. 0376/679471
orario: SOLO SU APPUNTAMENTO
e-mail: protocollo@comune.castiglione.mn.it

2. all'estero (presso lo Stato di residenza dell'interessato) **dalla rappresentanza consolare italiana competente**, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al Console Italiano competente.

REQUISITI

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
2. atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

esempio:

a) avo italiano emigra in Brasile nel 1918; nel 1920 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.

b) Avo italiano emigra in Brasile nel 1918; nel 1919 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.

6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta, né l'interessato abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555;

7. certificato di residenza

Note

Gli atti (originali) formati all'estero da autorità straniera, devono essere:

- redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente (salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia);

- tradotti in lingua italiana. La traduzione ufficiale in lingua italiana deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.